



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 marzo 2013 (15.03)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0280 (COD)**

**7183/13
ADD 1**

**AGRI 145
AGRIFIN 45
CODEC 506**

ADDENDUM AL DOCUMENTO DI LAVORO

della: presidenza

al: Consiglio

n. doc. prec.: 7183/13

nn. propp. Comm.: 15396/11 + REV 1, REV 2 (NL), REV 3 - COM(2011) 625 defn./3
14483/12 - COM(2012) 552 final

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (*riforma della PAC*)
 - Modifiche finali suggerite dalla presidenza per gli articoli 18, 21 e 22

Si allegano per le delegazioni le modifiche finali suggerite dalla presidenza per risolvere l'ultimo punto in sospeso: gli Stati membri che applicano l'articolo 18, paragrafo 3 dovrebbero essere autorizzati ad assegnare nuovi diritti su ogni superficie aggiuntiva dichiarata nel primo anno del nuovo regime.

Tutte le modifiche alla proposta della Commissione sono indicate in *grassetto corsivo* e con [...].

TITOLO III
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE E PAGAMENTI CONNESSI

CAPO 1
REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

SEZIONE 1
ISTITUZIONE DEL REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Articolo 18

Diritti all'aiuto

1. Possono beneficiare del sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico gli agricoltori:
 - a) che [...] ottengono diritti all'aiuto ai sensi del presente regolamento mediante l'assegnazione ai sensi dell'articolo 17 ter, paragrafo 4, la prima assegnazione a norma dell'articolo 21, dalla riserva nazionale a norma dell'articolo 23 o per trasferimento a norma dell'articolo 27, o*
 - b) che detengono diritti all'aiuto in uno Stato membro che ha deciso, ai sensi del paragrafo 3, di mantenere i suoi diritti all'aiuto esistenti.*
2. (...)
3. *In deroga al paragrafo 2, e fatto salvo l'articolo 21, paragrafo 2 sexies, gli Stati membri che gestiscono il regime di pagamento unico su base regionale o su base regionale ibrida conformemente all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 possono decidere, entro il 1° agosto 2013, di mantenere i diritti all'aiuto assegnati in conformità del regolamento (CE) n. 1782/2003 e/o del regolamento (CE) n. 73/2009.*

Se il numero di diritti all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene a una data da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera d) del regolamento (UE) n. ... [regolamento orizzontale sulla PAC] supera il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara nel 2014 a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, il numero di diritti all'aiuto che supera il numero di ettari ammissibili scade il [il giorno menzionato precedentemente].

Articolo 21

Prima assegnazione di diritti all'aiuto

1. [...] *I diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano domanda di assegnazione di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base entro [...] una data del 2014 da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera d), del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] salvo in caso di forza maggiore o [...] di circostanze eccezionali. Il numero di diritti all'aiuto è pari al numero di ettari ammissibili che essi dichiarano a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del presente regolamento. I diritti sono assegnati unicamente agli agricoltori che hanno diritto all'assegnazione di pagamenti diretti a norma dell'articolo 9 del presente regolamento.*

2. (...)

- 2 bis.** Salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili, [...] **che** l'agricoltore dichiara a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, per il 2014.

2 ter. In deroga al paragrafo 2 bis, qualora il numero totale di ettari dichiarati in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 per il 2014 comporti un aumento di più del 35% del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri possono limitare il numero di diritti all'aiuto da assegnare nel 2014 al 135% o al 145% del numero totale di ettari dichiarati nel 2009, o nel caso della Croazia del numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Quando si avvalgono di tale opzione gli Stati membri assegnano un numero ridotto di diritti all'aiuto agli agricoltori che è calcolato applicando una riduzione proporzionale al numero addizionale di ettari ammissibili dichiarati da ciascun agricoltore nel 2014 rispetto al numero di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 che ha indicato nella sua domanda di aiuto nel 2011, o nel caso della Croazia rispetto al numero totale di ettari ammissibili dichiarati nel 2013, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2 quater. In deroga al paragrafo 2 bis, uno Stato membro può decidere di applicare, allo scopo di stabilire un numero di diritti all'aiuto che un agricoltore riceve, un coefficiente di riduzione se gli ettari ammissibili dichiarati da un agricoltore ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 siano costituiti da prato permanente situato in zone con condizioni climatiche difficili, specie a motivo dell'altitudine e di altri vincoli naturali quali la qualità, la pendenza e l'approvvigionamento idrico dei terreni.

2 quinquies. In deroga al paragrafo 2 bis, uno Stato membro può decidere che il numero di diritti all'aiuto sia uguale al numero di ettari ammissibili che l'agricoltore dichiara ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1 e che non erano ettari di vigneti negli anni civili 2011 o 2012.

2 sexies In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies, negli Stati membri che applicano l'articolo 18, paragrafo 3, i diritti all'aiuto sono assegnati agli agricoltori che presentano la relativa domanda di assegnazione entro una data del 2014 da stabilire conformemente all'articolo 78, lettera d) del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC] salvo in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il numero di diritti all'aiuto assegnati a ciascun agricoltore è pari alla differenza tra il numero di ettari ammissibili che dichiarano nel 2014 a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 e il numero di diritti all'aiuto a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009 che un agricoltore detiene alla data di cui al primo comma.

3. - 4. (...)

Articolo 22

Valore dei diritti all'aiuto e convergenza

1. Per ogni anno pertinente, il valore unitario dei diritti all'aiuto è calcolato dividendo il massimale nazionale o regionale stabilito a norma dell'articolo 19 o dell'articolo 20, dopo l'applicazione della riduzione lineare di cui all'articolo 23, paragrafo 1 *o, se applicabile, paragrafo 2*, per il numero di diritti all'aiuto *assegnati nel 2014 o, negli Stati membri che applicano l'articolo 18, paragrafo 3, per il numero di diritti all'aiuto assegnati ed esistenti nel 2014*, a livello nazionale o regionale [...]. *Il numero di diritti all'aiuto è espresso in ettari.*

2. - 7. (...)